

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **105/1993** (ECLI:IT:COST:1993:105)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **27/01/1993**; Decisione del **10/03/1993**

Deposito del **19/03/1993**; Pubblicazione in G. U. **24/03/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19284**

Atti decisi:

N. 105

ORDINANZA 10-19 MARZO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1992 dal Vice-Pretore di Avezzano - Sezione distaccata di Tagliacozzo, nel procedimento civile vertente tra Grasso Antonino e l'Ente ferrovie dello Stato, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 7 luglio 1992 dal Pretore di Locri nel procedimento civile vertente

tra Badolato Pasquale e l'Ente ferrovie dello Stato, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Badolato Pasquale, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Vice-Pretore di Avezzano - Sezione distaccata di Tagliacozzo, nel procedimento civile vertente tra Grasso Antonino e l'Ente ferrovie dello Stato, con ordinanza del 10 maggio 1992 (R.O. n. 481 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale prevede come utili per i benefici previsti dall'art. 20 della legge n. 958 del 1986, solo il servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della legge oppure prestato successivamente;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 52 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica, solo per l'elemento temporale, tra cittadini che hanno effettuato la stessa prestazione e per il pregiudizio che una categoria subisce per l'adempimento di un obbligo costituzionalmente imposto;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o per la infondatezza della questione;

che la stessa questione è stata sollevata dal Pretore di Locri con ordinanza del 7 luglio 1992 (R.O. n. 582 del 1992) nel giudizio tra Badolato Pasquale ed Ente FF.SS con identici argomenti;

che anche in questo giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha rassegnato conclusioni identiche a quelle del giudizio precedente, e si è costituita la parte privata che ha concluso per l'accoglimento della questione;

Considerato che i due giudizi, siccome prospettano la stessa questione possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che la stessa questione, con sentenza n. 455 del 1992, è stata dichiarata non fondata;

che non sono stati dedotti motivi nuovi o diversi che possono fondare una diversa decisione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dal Vice-Pretore di Avezzano - Sezione distaccata di Tagliacozzo, e dal Pretore di Locri

rispettivamente con ordinanze n. 481 e n. 582 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.